



Roma, 10 dicembre 2009

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PER I GIOCHI

Ufficio 15° - scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e
scommesse ippiche a totalizzatore

Prot. n. 2009/ 47866 /giochi/sco

Ai giocatori

Ai Concessionari per la raccolta delle
scommesse ippiche

Agli ippodromi

All'Unire

Ai fornitori dei servizi di connettività per
la raccolta delle scommesse ippiche

Alle associazioni di categoria

Alla Sogei

OGGETTO: Introduzione della quota fissa ippica vincente su corse oggetto del palinsesto dell'ippica nazionale.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, come rappresentato all'Unire ed a seguito di informali richieste da parte di alcuni operatori di gioco, ha intenzione di introdurre nel sistema delle scommesse ippiche in agenzia la possibilità di effettuare giocate a quota fissa sul vincente relativamente a corse che sono contemporaneamente oggetto del palinsesto dell'ippica nazionale.

Nel decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 2004, n. 299, concernente la norma delle scommesse sulle corse dei cavalli, all'articolo 29, comma 1, è specificata una particolare condizione - la presenza di uno o più cavalli ritirati - in base alla quale i biglietti a quota fissa sono pagati con la quota del totalizzatore.

Con l'introduzione delle modalità in disamina, nel caso sopra esposto, si fa riferimento alle quote del totalizzatore dell'ippica nazionale.

Si ricorda che, tra il decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004 e il decreto direttoriale n.2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005, ci sono differenti regole sul rimborso della scommessa sul vincente.

In particolare, l'articolo 10, comma 1, punto f, del citato decreto direttoriale n.2005/4637/giochi/sco del 26 ottobre 2005 prevede che il concorso dell'ippica nazionale sia annullato se il numero dei cavalli regolarmente partiti è inferiore a sette, mentre rimane valida la scommessa sul vincente a quota fissa relativamente al gioco accettato per il totalizzatore dell'ippica d'agenzia. Se, in questa circostanza, un biglietto a quota fissa ricade nell'articolo 29, comma 1, del decreto interdirigenziale del 25 ottobre 2004, tale biglietto è pagato facendo riferimento all'articolo 29, comma 2, del medesimo decreto, cioè con la quota pattuita invece che con la quota del totalizzatore.

Da oggi, sarà disponibile un ambiente di test per la verifica del colloquio tra i sistemi di gioco dei concessionari e il totalizzatore nazionale secondo le regole previste dal protocollo di comunicazione PSIP.

Si fa presente che l'accesso all'ambiente di test è consentito nei giorni feriali, in orario di ufficio e per il tempo strettamente necessario per la verifica della corretta predisposizione dei messaggi informatici.

Eventuali richieste di chiarimento riguardo quanto sopra possono essere inviate agli indirizzi e-mail: assistenza-giochi@sogei.it e giochi.ufficio15@aams.it.

Si comunica che dal 17 dicembre 2009 saranno applicate le disposizione sopra elencate.

IL DIRIGENTE
Luca TURCHI